



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed, in particolare, l'articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l'art 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, relativo alla disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 19, relativo alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'art. 3 che riordina ed attribuisce, tra le altre, le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di infanzia e adolescenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2019, Reg.ne Prev. 1957, con il quale è stato conferito alla Cons. Ilaria Antonini, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 14 maggio 2020 di riparto delle risorse del Fondo politiche per la famiglia stanziato per l'esercizio finanziario 2020, adottato, ai sensi dell'art 1, comma 1252, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in data 14 maggio 2020, previa intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata il 7 maggio 2020, e registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 2020, Reg.ne Prev. 1429;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, lettere a) e c) del decreto di riparto sopra citato, secondo cui le somme riservate alla gestione statale del fondo sono destinate al finanziamento di: iniziative volte ad interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica ed al disagio minorile, ai sensi dell'articolo 1250, lettera h), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; iniziative volte ad interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche, ai sensi dell'articolo 1250, lettera q), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, realizzando attività di formazione per la diffusione di tali buone pratiche e promuovendo una costante valutazione dell'impatto delle azioni realizzate, anche attraverso il coinvolgimento degli utenti stessi;

VISTA la nota del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia indirizzata al Ministro per le pari opportunità e la famiglia in data 22 dicembre 2020 prot. n. 7228, in merito alla finalizzazione di una parte delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui al decreto di riparto del 14 maggio 2020, pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per il finanziamento di interventi concreti alle necessità di sviluppo e benessere delle persone di minore età come previsto dall'articolo 2, lettere a) e c) del citato decreto di riparto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia 30 dicembre 2020 con il quale è approvato l'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età - "Educare Insieme" (di seguito Avviso pubblico), pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Dipartimento medesimo;

VISTO l'articolo 10 dell'Avviso pubblico il quale prevede che le proposte progettuali risultate ricevibili e ammissibili saranno valutate da una apposita Commissione di valutazione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia successivamente alla scadenza del termine utile ai fini dell'avvio della presentazione delle proposte progettuali;

RITENUTO, pertanto, di nominare la Commissione di valutazione di cui all'articolo 10 dell'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età - "Educare Insieme";

VISTI i *curriculum vitae* della dott.ssa Tiziana Zannini, della dott.ssa Valeria Cinollo e della dott.ssa Valeria Troia, dai quali si evince la necessaria competenza per lo svolgimento dei compiti assegnati alla Commissione di valutazione;

DECRETA

Articolo 1

1. È costituita la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali risultate ricevibili e ammissibili secondo la procedura prevista dall'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età - "Educare Insieme" citato in premessa (di seguito Commissione).
2. La Commissione, in numero di tre componenti, è costituita da:
 - dott.ssa Tiziana Zannini, con funzioni di Presidente;
 - dott.ssa Valeria Cinollo, con funzioni di componente;
 - dott.ssa Valeria Troia, con funzioni di componente.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dall'Ufficio politiche per la famiglia.

Articolo 2

1. La Commissione procede alla valutazione delle proposte progettuali secondo quanto stabilito dagli articoli 10, 11 e 12 dell'Avviso pubblico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Le proposte progettuali risultate ricevibili e ammissibili sono valutate, ed eventualmente ammesse al finanziamento, in base all'ordine cronologico di presentazione secondo la procedura a sportello. La Commissione valuta le singole proposte progettuali e attribuisce il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 12 dell'Avviso pubblico.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i componenti.
4. La Commissione potrà svolgere la propria attività anche secondo modalità telematiche.
5. Per le attività svolte, al Presidente e ai Componenti della Commissione non spetta alcun compenso né il rimborso di eventuali spese sostenute.

Roma,

Cons. Ilaria Antonini